

## REGOLAMENTO (CE) N. 2581/94 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1994

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 64 400 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

L'organismo d'intervento greco indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2133/93, per la rivendita sul mercato interno di 64 400 t di frumento duro da esso detenuto.

*Articolo 2*

visto il regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 895/94 <sup>(4)</sup>, relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, lettera d),

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 2 novembre 1994.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 21 dicembre 1994.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento greco :

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 <sup>(6)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;

Ministero dell'Agricoltura (YDAGEP)  
Direzione « Mercato interno »  
241, Acharnon  
GR-10446 Atene  
(telex : 221736 YDAG GR — telefax : 862 93 73).

*Articolo 3*

considerando che la qualità di una parte di frumento duro detenuta dall'organismo d'intervento greco si è deteriorata e non risponde più ai requisiti minimi di ammissione all'intervento ; che in caso di magazzinaggio prolungato tale frumento rischia di continuare a deteriorarsi ; che per evitare una perturbazione del mercato è opportuno reimmettere il frumento duro deteriorato sul mercato interno, indicendo una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 64 400 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento greco ;

Il valore di contabilizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3597/90 è fissato ad un minimo di 133 ECU/t, maggiorato delle maggiorazioni mensili stabilite per l'intervento dal regolamento (CE) n. 1867/94 del Consiglio <sup>(7)</sup>.

*Articolo 4*

considerando che la vendita dei cereali deteriorati lascia impregiudicate le responsabilità finanziarie dell'organismo d'intervento e degli ammassatori ;

L'organismo d'intervento greco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 5*

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 350 del 4. 12. 1990, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(6)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 3.